



**POLITECNICO
DI TORINO**

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL POLITECNICO DI TORINO

**Approvato dal Senato Accademico del 20 novembre 2019
Emanato con DR 1339 del 20 dicembre 2019
In vigore dal 21 dicembre 2019**



Sommario

Art. 1 - Oggetto	3
Art.2 - Composizione, nomina e durata.	3
Art. 3 - Incompatibilità, decadenza, revoca, dimissioni.	3
Art. 4 - Presidente.....	3
Art. 5 - Compiti.....	4
Art. 6 - Accesso alle informazioni e organizzazione.....	4
Art. 7 - Convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle sedute.	4
Art.8 - Entrata in vigore.....	5



Art. 1 - Oggetto

1. Il presente documento riprende le modalità di designazione già contenute nello Statuto di Ateneo e, ove necessario, implementa le modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione del Politecnico di Torino, a partire da quanto contenuto nel Regolamento Generale di Ateneo, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

Art.2 - Composizione, nomina e durata.

1. Il Nucleo di Valutazione è composto da cinque componenti, tra cui un rappresentante eletto dagli studenti. I componenti non eletti sono scelti fra soggetti di elevata qualificazione professionale negli ambiti della formazione universitaria, della ricerca e della valutazione. Almeno tre componenti provengono da ambiti esterni all'Ateneo. Almeno due componenti devono essere esperti in materia di valutazione, anche in ambito non accademico (Statuto, art. 14 c.2).
2. Il Nucleo di Valutazione è nominato con decreto rettorale su designazione del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta. Il Senato Accademico rende pubblici i criteri della selezione e i curriculum dei candidati (Statuto, art. 14 c. 3).

Art. 3 - Incompatibilità, decadenza, revoca, dimissioni.

1. Non possono far parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo, ai sensi dell'art. 33 comma 2 dello Statuto, coloro che fanno parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Torino.
2. I singoli componenti del Nucleo che, senza giustificato motivo, risultino assenti dalle riunioni per tre volte consecutive oppure qualora intervengano le situazioni di incompatibilità di cui al comma 1, decadono dall'incarico. Le dimissioni del Nucleo o dei suoi singoli componenti, devono essere presentate al Rettore.
3. Nel caso in cui per qualsiasi motivo uno o più componenti del Nucleo cessino dalle funzioni nel corso del mandato, il Senato Accademico provvederà tempestivamente a sostituirli, con la procedura di cui all'art. 1 c. 2 del presente Regolamento.
4. Nel caso la composizione del Nucleo sia parzialmente modificata nel corso del suo mandato, i componenti che subentrano restano in carica fino alla naturale scadenza del mandato del Nucleo.

Art. 4 - Presidente.

1. Il Presidente è proposto agli Organi di Governo dal Rettore all'atto di nomina del Nucleo.
2. Il Presidente designa un Vice-presidente che lo sostituisce nelle sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.
3. Il Presidente rappresenta il Nucleo nei rapporti con gli Organi di Governo dell'Università e con la sua Amministrazione e con l'organismo nazionale di



valutazione del Sistema Universitario; ne coordina le attività e ne sottoscrive tutti gli atti. Il Presidente convoca le riunioni del Nucleo, le presiede e cura l'esecuzione delle decisioni prese.

Art. 5 - Compiti.

1. Il Nucleo adempie a quanto previsto dalla normativa nazionale e dallo Statuto vigente in posizione di autonomia e in collaborazione con tutti gli organi che operano sui temi della valutazione e dell'assicurazione della qualità nell'ambito delle strutture dell'Ateneo. Risponde del proprio operato direttamente al Rettore.
2. Il Nucleo di Valutazione svolge le sue attività sulla base di criteri autonomamente determinati e in raccordo con l'attività dell'ANVUR, tenuto conto dei requisiti fissati dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e da enti internazionali o sovranazionali nonché degli indicatori individuati dal Comitato Paritetico per la Didattica (Statuto art. 14).
3. Il Nucleo di Valutazione propone al Senato Accademico, che li delibera, i criteri che l'Ateneo adotta, nelle sue diverse articolazioni, al fine di assicurare il presidio sulla qualità e sul miglioramento continuo della didattica e della ricerca. (Statuto, art. 14).
4. Il Nucleo di Valutazione tiene sotto osservazione l'efficacia del presidio sulla qualità dell'Ateneo, le strategie istituzionali, il modo in cui queste sono messe in atto, monitorate e riesaminate, dai Dipartimenti e dalle altre unità organizzative. (Statuto, art. 14).

Art. 6 - Accesso alle informazioni e organizzazione.

1. Ai fini di cui all'art. 5 il Nucleo, per adempiere la propria missione, ha libero accesso a tutti i dati riguardanti la didattica, la ricerca, le strutture e il personale e assicura la pubblicità degli atti e la diffusione dei documenti approvati entro i limiti della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali.
2. Per acquisire informazioni utili ai fini dello svolgimento della propria attività istituzionale e per favorire un adeguato coordinamento con le altre strutture deputate alla valutazione, il Nucleo, su proposta del Presidente, può convocare per audizioni conoscitive rappresentanze degli organi di Ateneo, nonché personale interno all'Università.
3. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Nucleo si avvale di una struttura amministrativa specificamente dedicata che ne supporta le attività anche per le necessità di raccolta di documentazione, elaborazione delle informazioni e preparazione delle bozze delle relazioni.

Art. 7 - Convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle sedute.

1. Il Nucleo di Ateneo è convocato dal Presidente, che fissa l'ordine del giorno delle sedute e, in caso di necessità e urgenza, può disporre che si svolgano in modalità telematica.



2. In situazioni particolari in cui non sia possibile inviare la convocazione della riunione nei tempi previsti dal Regolamento Generale di Ateneo art. 22 comma 4 (ad esempio nel caso in cui vengano imposte scadenze urgenti da Ministero o ANVUR per l'assolvimento di adempimenti), il Nucleo può essere convocato anche con preavviso inferiore ai tre giorni, previo accordo fra la maggioranza dei componenti sulla loro disponibilità a partecipare.
3. La convocazione avviene per posta elettronica, con messaggio inviato all'indirizzo istituzionale dell'ente a cui appartengono i rispettivi componenti del Nucleo di Valutazione.
4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza degli aventi diritto, per il cui calcolo non si tiene conto di chi abbia giustificato la propria assenza. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Alle riunioni possono partecipare senza diritto di voto, oltre al responsabile dell'ufficio di supporto, i suoi collaboratori.
6. Di ogni seduta del Nucleo viene redatto apposito verbale, approvato nella seduta successiva, ovvero seduta stante, in parte o nella sua completezza, a seconda delle necessità. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario verbalizzante e inserito sul sito istituzionale di Ateneo nelle pagine ad esso riservate. Gli estratti di verbale sono inviati a seconda delle necessità alle strutture per argomento di competenza.
7. Ai sensi dell'art. 30 del Regolamento Generale di Ateneo ed in riferimento anche all'art. 7 comma 2 del presente Regolamento, le riunioni del Nucleo di Valutazione possono svolgersi anche in videoconferenza, previa identificazione iniziale. Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici mirato a facilitare la comunicazione tra persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio/video. Nella dicitura "videoconferenza" si include anche l'audioconferenza. In situazioni particolari in cui non sia possibile prevedere in tempo utile una seduta presso il Politecnico di Torino (ad esempio nel caso in cui vengano imposte scadenze per adempimenti da Ministero o ANVUR con preavviso troppo limitato), il Nucleo può svolgere riunioni nelle quali tutti i suoi componenti sono collegati in videoconferenza.

Art.8 - Entrata in vigore.

Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore, previa delibera del Senato Accademico su proposta del Nucleo; entra in vigore nel giorno successivo a quello della emanazione.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente, allo Statuto ed al Regolamento generale di Ateneo.